

Sezione: PUGLIA

Esito: SENTENZA

Numero: 188

Anno: 2018

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 06/03/2018

REPUBBLICA ITALIANA SENT. 188/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Orefice Mauro

Presidente

Dott. Daddabbo Pasquale

Consigliere relatore

Dott.ssa Quarato Maria Nicoletta

Consigliere

nella camera di consiglio del 26 gennaio 2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 26439 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia nei confronti del sig. Ferrara Giovanni, nato a Taranto il 1°.8.1949, deceduto il 18.10.2016, già rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicolò de Marco e Antonio Savino.

Visto l'atto di citazione dell'11 luglio 2006 e l'atto di riassunzione ai fini dell'estinzione depositato in data 26.7.2017.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 26 gennaio 2018, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Anna Rossano, il relatore, Consigliere dott. Pasquale Daddabbo ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Pierpaolo Grasso.

FATTO

La Procura regionale, con atto di citazione in data 11 luglio 2006, preceduto dall'informativa *ante causam* ex art. 5 del d.l. 453/1993, depositato nella Segreteria di questa Sezione il successivo 18 luglio e ritualmente notificato il 19 settembre 2006, ha convenuto innanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. Ferrara Giovanni, nella qualità di Questore della Polizia di Stato, per sentirlo condannare al pagamento, a favore del Ministero dell'Interno, della somma di € 188.475,00, di cui € 62.825,00 per danno patrimoniale - corrispondente alle somme che si asserivano indebitamente riscosse dal convenuto a fronte di false fatturazioni prodotte all'Amministrazione di appartenenza in sede di richiesta di rimborso spese per missioni effettuate nel periodo dal marzo 1996 al maggio 1998 e per un fittizio trasloco avvenuto il 7.8.1996 da Roma a Taranto - ed € 125.650,00 a titolo di ristoro del danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza.

Costituito il convenuto con il patrocinio degli avv.ti Nicolò de Marco ed Antonio Savino, all'esito dell'udienza pubblica del 15 febbraio 2007, il Collegio, con ordinanza n. 26/2007, rilevato che la richiesta risarcitoria si fondava su una sentenza penale non definitiva, disponeva la sospensione del giudizio fino alla conclusione del procedimento penale promosso a carico del convenuto.

Con istanza depositata in data 26 luglio 2017 la Procura regionale, allegando

la sentenza della Corte di Appello di Bari sez. II^a n. 662/2017 del 15.5.2017 con cui è stato dichiarato di non doversi procedere nei confronti del convenuto in ordine ai reati ascritti perché estinti per morte dell'imputato, rappresentando che non sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli eredi legittimi, ha chiesto la fissazione dell'udienza ai soli fini dell'estinzione del giudizio. All'udienza del 26 gennaio 2018 il rappresentante del Pubblico Ministero ha confermato la richiesta di estinzione del giudizio.

DIRITTO

In base all'art. 1 della legge 20/1994 la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave. Tale articolo di legge prosegue poi stabilendo che *il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi*. Nel caso di specie l'originario convenuto risulta deceduto in data 18 ottobre 2016, nelle more della sospensione di questo giudizio disposta con l'ordinanza n. 26/2007 in attesa della definizione del processo penale promosso a suo carico.

La Procura regionale sia con l'istanza di fissazione della nuova udienza depositata in data 26 luglio 2017 che nel corso dell'udienza pubblica del 26 gennaio 2018 ha escluso la sussistenza dei presupposti per la riassunzione del giudizio a carico degli eredi del deceduto sig. Ferrara Giovanni ed ha chiesto l'estinzione di giudizio.

In tale situazione trova applicazione la disposizione di cui all'art. 108, co. 6, del codice di giustizia contabile che, in ipotesi di interruzione del giudizio di responsabilità a causa della morte del convenuto, prevede un procedimento più celere per addivenire alla estinzione del giudizio.

In tal caso la predetta disposizione stabilisce, infatti, che *"nell'udienza di discussione, il pubblico ministero se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi ... può chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo"*.

Posto, quindi, che il pubblico ministero si è avvalso della facoltà prevista dalla testé richiamata norma codicistica, la Sezione non può che provvedere in conformità.

In base all'art. 111, co. 8 dello stesso codice di giustizia contabile le spese del presente giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale a carico del sig. Ferrara Giovanni iscritto al n. 26439 del registro di segreteria.

Nulla per le spese.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2018.

Estensore
f.to Pasquale Daddabbo

Presidente
f.to Mauro Orefice

Depositata in Segreteria 06/03/2018

Il Funzionario

(f.to Dott. Francesco Gisotti)